

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....**FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....**
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 41/2010

24 Dicembre 2010(*)

*Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....*

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI NOVEMBRE 2010

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo a
Novembre 2010. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Novembre 2010 è pari a
2,534794 e l'indice Istat è 137,9.

**ALLA MOGLIE SEPARATA E' POSSIBILE L'ACCESSO AL CUD DELL'EX MARITO PER
CONTROLLARE L'ESISTENZA DI EROGAZIONI EXTRA STIPENDIO CHE POSSONO
INFLUIRE SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI.**

TAR DEL LAZIO – SENTENZA N .35020 DEL 2 DICEMBRE 2010

Ecco, ad esempio, un "principio", sancito dal TAR del Lazio con la sentenza N. 35020
del 2 Dicembre 2010, di cui nessuno avrebbe sospettato l'attuazione in tema di rapporti
fra ex coniugi.

E così il Tribunale Amministrativo della Capitale ha ritenuto legittimo ad una ex moglie
l'accesso ai CUD dell'ex marito onde acclarare l'esistenza di altri compensi, diversi dallo

stipendio e quindi soggetti a tassazione separata, che possono influire sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli affidati alla madre.

Per i Giudici Amministrativi, titolari della tutela di interessi legittimi, *i CUD non rientrano fra i casi di esclusione del diritto di accesso di cui alla disciplina dettata dall'art. 24, comma 1, lettera b, della legge 241/90.*

COLLEGATO LAVORO E MODIFICA DELLA NORMATIVA SUI PERMESSI HANDICAP. L'INPS INTERVIENE.

CIRCOLARE INPS N. 153 DEL 3 DICEMBRE 2010

E' sempre tempo di "Collegato" e si susseguono, quindi, chiarimenti ed interpretazioni. L'INPS interviene, con la Circolare N. 153 del 3 Dicembre 2010, sulla modifica della normativa ex legge 104/92 ad opera del Collegato e precisamente in merito ai 3 giorni di permesso da utilizzare per l'assistenza ad un soggetto disabile.

Per l'Istituto di Via Ciro il Grande il diritto alla fruizione del permesso de quo, *per essere esteso anche ai rapporti di parentela ed affinità*, occorre la sussistenza di determinate condizioni e non più, come capitava fino al giorno 23 Novembre 2010, senza limite alcuno.

Anche i genitori di bambini, inferiori ai tre anni di età, affetti da grave disabilità possono fruire dei tre giorni di permesso a decorrere dal riconoscimento di tale patologia.

In merito all'istruttoria delle domande, l'INPS precisa che le istanze presentate prima del 24 Novembre al pari delle decisioni già adottate vanno riesaminate tenendo conto delle nuove disposizioni introdotte dal Collegato.

USO DEL COMPUTER PER OLTRE QUATTRO ORE GIORNALIERE IN POSIZIONE POSTURALE E DI LUMINOSITA' PRECARIA. RISARCIMENTO DEL DANNO. OCCORRE LA PROVA DEL DANNO.

TAR DEL LAZIO - SENTENZA N.35028 DEL 2 DICEMBRE 2010

Ecco, invece, una interessante sentenza del Giudice Amministrativo in materia di richiesta di risarcimento del danno alla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro per l'uso, oltre quattro ore, del computer e, per di più, in posizione "posturale" e di "luminosità" precarie che avrebbe provocato uno "stress".

I Giudici del Tar del Lazio, con la sentenza N. 35028 del 2 Dicembre 2010, *non hanno accolto la richiesta di risarcimento di alcuni dipendenti pubblici che "affermevano" di essere stati sottoposti ad onde elettromagnetiche per l'uso*

prolungato del computer oltre 4 ore giornaliere idonee a produrre danni alla vista ed al sistema nervoso allegando, come prova, studi medici, circolari, articoli di riviste scientifiche ecc.

Ecco, dunque, il "principio" sancito dai Giudici del TAR del Lazio: *" ancorché tale corposo apparato documentale possa tornare utile ad un aggiornamento sulle problematiche in questione, esso non appare sufficiente a provare il danno che ciascun ricorrente possa avere tratto dalla adibizione a videoterminali e PC, dal momento che affronta la problematica in generale, laddove la prova del danno passa, secondo i principi civilistici in materia, per la dimostrazione anzitutto dell'evento causativo, del nesso di causa e dell'elemento soggettivo presente in chi tale danno avrebbe prodotto."*

Ergo, onere della prova!!!!

LE DICHIARAZIONI DEI TERZI NEL P.V. DI CONSTATAZIONE RAPPRESENTANO SOLO INDIZI E DA SOLE NON SONO IN GRADO DI COSTITUIRE PROVA DEI FATTI CUI ESSE SI RIFERISCONO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 23996 DEL 26 NOVEMBRE 2010

Ancora una pronuncia consolidata degli Ermellini in materia di valore da attribuire alle dichiarazioni dei terzi contenute nel processo verbale di constatazione rese alla Guardia di Finanza o ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate nel corso della loro attività di ispezione.

Per i Giudici di legittimità, con sentenza N. 23996 del 29 Novembre 2010, tali dichiarazioni di terzi rappresentano solo degli "indizi" tali da poter essere "liberamente" valutati dal Giudice Tributario e giammai possono costituire una prova piena dei fatti cui esse si riferiscono.

Tale "principio" nasce, come è noto, dall'essenza stessa del processo tributario nel corso del quale, a seguito dell'art. 7, comma 4 del Decreto Legislativo 546/1992, non sono ammessi le prove testimoniali ed il giuramento.

Le dichiarazioni dei terzi, essendo assimilabili ad una prova testimoniale scritta, non dovrebbero essere quindi ammesse nel processo tributario ma la S.C. di Cassazione, in varie pronunce fra cui quella in informativa, ne ha sancito, comunque, l'utilizzabilità solo come meri indizi e giammai come prova piena.

Ecco come, in sintesi ed in modo coerente con altre pronunce, la Corte di Cassazione ha motivato l'assunto: *"il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui può darsi ingresso alle dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'Amministrazione Finanziaria o in altra sede qualificata, come ad ogni altro elemento indiziario acquisito in sede di verifica amministrativa, purché tali indizi trovino ulteriore riscontro nelle risultanze dell'accesso dei verbalizzanti (Cass. 10 marzo 2010, n. 5476; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3389; Cass. 13 novembre 2006, n. 24200; Cass. 29 luglio 2005, n. 16032; Cass. 11 marzo 2002, n. 3526; Corte Cost. 21 gennaio 2000, n. 18)"*.

LEGGE FINANZIARIA 2011 E RAVVEDIMENTO OPEROSO. ECCO COME CAMBIERA'.

La Legge Finanziaria 2011 (id: Legge di Stabilità) ha introdotto importanti novità in tema di ravvedimento operoso.

La "novella" riguarderà, essenzialmente ed a decorrere dal 1/2/2011, l'aumento delle sanzioni per ritardato versamento dei tributi ovvero nel caso di ritardata presentazione della Dichiarazione.

E' stato, in effetti, modificato l'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997 per cui le sanzioni ridotte correlate al ravvedimento operoso saranno conformi al seguente schema:

- a) Da 1/12, pari al 2,50%, a 1/10, pari al 3% per ravvedimento entro 30 giorni dalla data di presentazione originale (ravvedimento breve).
- b) Da 1/10, pari al 3%, ad 1/8 pari al 3,75%, per ravvedimenti entro l'anno di presentazione della dichiarazione nell'anno in cui è stata commessa la violazione, (ravvedimento lungo).
- c) Da 1/12, pari al 2.50%, a 1/10 pari al 3%, per l'omessa presentazione della dichiarazione entro il termine di 90 giorni.

Il ravvedimento va operato mediante versamento tramite F24 o F23.

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO*

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO
VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, ANNA MARIA GRANATA,
FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE' ESPOSITO